



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 30 Novembre 1999 n. 33 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 02.04.2009

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 33 del 30 Novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione del consiglio regionale n. 139 del 19.2.2003 (Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche).
2. Il regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico,
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - g) per posteggio-giorno: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;
 - h) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - i) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

- l) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- m) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- n) per posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- o) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- p) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- q) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;
- r) per attività stagionali: quelle che si svolgono dal 1 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti stagionali autunnali e/o invernali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle mostre mercato, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area del territorio comunale ad eccezione delle seguenti:

- centro storico;
- aree antistanti gli edifici pubblici e le scuole private;
- aree in prossimità degli incroci stradali, di intralcio al traffico e destinate alla sosta tariffata;
- intero territorio comunale nei giorni di svolgimento dei mercati settimanali ad una distanza minima di 500 mt dagli stessi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società.

4. Il trasferimento della proprietà e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

5. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 5, del D. Lgs. 114/98.

6. Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, fiera promozionale e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. In particolare il controllo funzionale del mercato è affidato al corpo della Polizia Locale o altro soggetto autorizzato e verrà svolto secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale.

3. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7 – Assenze

1. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche su posteggio, è consentito a soci, dipendenti, collaboratori o coadiutori muniti di delega ed in possesso della autorizzazione originale rilasciata dal Comune, nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/98.

Articolo 8 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e si considerano rinnovate tacitamente per ulteriori 10 anni salvo l'ipotesi in cui, con avvertimento scritto da inviare 6 mesi prima della scadenza l'Amministrazione avverta il titolare della volontà di non rinnovarla.

2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature compresi eventuali automezzi.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt. e comunque la proiezione deve essere contenuta all'interno dello spazio assegnato, non devono creare disagio ad altri operatori, non devono costituire intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi e passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento.
3. le merci devono essere collocate ad una altezza minima dal suolo di 50 cm. fatta eccezione per i venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, quadri ed articoli d'arredamento ed articoli in vimini a cui è consentita l'esposizione a terra della merce.
4. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose, lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti. I venditori ambulanti dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento che disciplina il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. E' vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, accertati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. I periodi di assenza motivati per malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima scadenza, in caso contrario, l'assenza si giustifica unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
8. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità lavorativa relativamente al periodo di assenza.
9. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un socio o il legale rappresentante.
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorso l'orario prefissato per il montaggio.
- 10 bis." In caso di assenza dell'operatore assegnatario o di altro operatore come previsto dall'art. 7 si procede all'assegnazione del posteggio mediante spunta ad altro operatore in possesso di licenza di posteggio fisso di tipo A, da parte della Polizia Municipale ai fini della spunta, per ogni mercato regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere prese ai sensi dell'art. 42 comma3 della Legge Regionale 33/99 su apposito registro previsto, anche questo dall'articolo 42 comma 3 della stessa Legge Regionale 33/99"
11. In caso di sub ingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non vengono cumulate con quelle del subentrante, a quest'ultimo possono essere imputate esclusivamente le assenze effettuate durante il periodo di titolarità.
12. L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento della COSAP e della TIA giornaliera. Le tasse suddette sono applicate ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 15.11.93, del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e successive modifiche ed interazioni e dei regolamenti comunali.
13. I titolari di posteggio dovranno esporre nel proprio posteggio copia delle ricevute di avvenuto pagamento della COSAP e della TIA. Inoltre dovranno tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile i prezzi delle singole merci secondo i dettami dell'art. 14 del D. L.gs. n. 114/98.

Articolo 10 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, alla vigilanza ed al controllo è preposta la competente Autorità Sanitaria.

Articolo 11 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000, sui requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e della relativa autorizzazione della ASL competente.

2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.

Articolo 12 – Mercati

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che settimanale, quindicinale o mensile.

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Le aree pubbliche individuate per la sede del Mercato, verranno suddivise per tipologia di merci, ossia per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e prodotti dei coltivatori diretti.

2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento ad un soggetto diverso, previa apposita valutazione e deliberazione della Amministrazione Comunale. In tal caso, l'Amministrazione stessa, può prevedere specifiche priorità per i Consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURL sulla base delle seguenti priorità:

- a) titolari di concessione di posteggio ubicato nel territorio comunale ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- b) operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere, negli ultimi cinque anni, il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 2 e 3 della legge regionale 33/99;
- c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno;

2. Nel caso di coincidenza delle data di effettuazione della raccomandata si seguirà il seguente ordine progressivo:

- e) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di handicap;
- f) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

3. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

4. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2 del D. Lgs. 228/2001 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

Articolo 13 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
2. La superficie massima dei posteggi riservati ai produttori agricoli è stabilita in mq. 20,00.

Articolo 14 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità, carenze igienico sanitarie ecc. il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con gli operatori.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle esigenze dell'operatore.

Articolo 15 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non inferiore a 10 giorni, per le eventuali contro-deduzioni e decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 114/98, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 20 giorni.

Articolo 16 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO DEL VENERDÌ

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDÌ** (nel caso di festività il mercato è soppresso ad eccezione del giorno 8 Dicembre)

Ubicazione: **Via Monghio - Via dello Stadio;**

Superficie complessiva dei posteggi: **15.800** mq. ca;

Totale posteggi: **n. 185;**

L'orario di vendita è: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30**

Le operazioni di montaggio devono terminare alle ore **7.30**. Orario di spunta: **dalle ore 8.00**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima delle **ore 13.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Il Comando di Polizia Municipale provvede al controllo delle manovre ed adempienze di cui al superiore punto.

2. MERCATO SCALO (in attesa della definitiva collocazione in Piazza Dei Partigiani)

Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDI' MATTINA**

Ubicazione: **P.ZZA E.BERLINGUER**

Superficie complessiva dei posteggi circa: **1213 mq.**

Totale posteggi: **n. 36**

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Articolo 17 - Posteggi fuori mercato

1. Il Comune con apposita deliberazione consiliare può istituire posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari stabilendone la relativa superficie.
2. Con la medesima deliberazione la vendita presso i suddetti posteggi può essere limitata a specifici generi alimentari e non alimentari.
3. L'attività di vendita può, inoltre essere limitata a determinati giorni della settimana e mesi dell'anno.
4. I posteggi destinati alla vendita di "fiori e piante", ubicati nell'area attigua al cimitero comunale, possono occupare l'area concessa per tutta la durata della concessione, anche con l'installazione di apposita struttura prefabbricata che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio competente.
5. Le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato sono quelle previste dall'art. 12 del presente regolamento.

Localizzazione posteggi fuori mercato:

	ubicazione	sup. mq.	settore	tipologia	giorni
1	via Salaria altezza civico 221	24	alimentare	porchetta	mercoledì e venerdì
2	piazza Pelosi	24	alimentare	dolciumi	domenica e festivi
3	via Salaria altezza civico 221	24	alimentare	porchetta	domenica e festivi
4	piazza della Libertà	24	alimentare	porchetta	venerdì, domenica e festivi

5	piazza della Libertà	24	alimentare	porchetta	mercoledì e sabato
6	piazza della Libertà	24	alimentare	porchetta	martedì
7	piazzale del Cimitero	25	non alimentare	piante e fiori	permanente
8	piazzale dello Stadio	24	alimentare	frutta e verdura	martedì – giovedì-sabato
posteggi di nuova istituzione					
9	piazzale del Cimitero	25	non alimentare	piante e fiori	permanente
10	piazzale del Cimitero	25	non alimentare	piante e fiori	permanente
11	via Monte Cristallo	24	non alimentari	abbigliamento	lunedì, mercoledì, venerdì
11	via Monte Cristallo	24	non alimentari	abbigliamento	martedì, giovedì, sabato

Articolo 18 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 19 – Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> • Senza la prescritta autorizzazione • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs 114/1998, svolga l'attività in un posteggio localizzato in un mercato o un'area diversi da quelli 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

	<p>autorizzati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. lgs 114/98 (nelle aree demaniali negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade). 	
<p>Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/98</p>	<p>Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74</p>
<p>Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2. Si considerano di particolare gravità anche i seguenti casi.</p> <p>a) il mancato rispetto delle norme di pulizia, d'igiene e di decoro;</p> <p>b) il danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato;</p> <p>c) le manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato;</p> <p>d) l'inosservanza delle modalità e dei tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature.</p>	<p>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.</p>
<p>Articolo 30, comma 1, D.Lgs. 114/98</p>	<p>Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.</p>	<p>Sanzioni di cui all'art. 22 D.Lgs. 114/98</p>
<p>Regolamenti comunali e leggi speciali</p>	<p>Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti)</p>	<p>Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.</p>

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltre, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 20 – Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.